

V@L

VERIFICHE @ LAVORO

La prima rivista dedicata alle ispezioni su lavoro,
contributi e sicurezza

a cura Avv. Mauro Parisi

Punti @ Spunti pensieri e idee sui controlli
Il caso quesiti e problemi dal territorio
Bacheca novità sui controlli e dintorni
Tecnica dei ricorsi per presentare al meglio le proprie ragioni
Sicur@zza prevenzione e difesa dalle contestazioni
Visu@l i controlli a colpo d'occhio
Nero su bianco interpretazioni a norma di Legge
Usi e abusi quello che accade, i nostri diritti
Osservatorio le vostre segnalazioni, la mappa dell'ispezione

V@L

VERIFICHE @ LAVORO

In questo numero:

Nel numero		pag. 2
Punti @ Spunti	Rilancio INPS sui controlli e ispettorato nazionale. Gattopardeschi equilibri sulle novità	pag. 3
Il Caso	Lavoro del convivente in azienda. La nuova legge "blocca" gli ispettori	pag. 6
Bacheca	Rateazioni Inps solo in toto, Omissioni previdenziali dopo un anno, Verbali ispettivi per ruoli tributari e altro	pag. 10
Tecnica dei ricorsi	Dal principio di legalità le migliori tutele. Un metodo per ricorsi "pesanti"	pag. 13
Sicur@zza	Formazione dei collaboratori dell'affidatario. Rischi e verifiche del committente	pag. 18
Visu@l	Ispezioni in azienda. Origini fasi e modi dei controlli	pag. 21
Nero su bianco	Verbalizzazioni degli ispettori. In genere solo effetti limitati e indiziari	pag. 24
Usi e abusi	"Vado a parlare con gli ispettori". Ma serve davvero? sì e no	pag. 27
Osservatorio	Le vostre segnalazioni, la mappa dell'ispezione	pag. 29

NEL NUMERO

Giochi di potere sull'ispezione del lavoro in Italia?

Non è chiaro se le nuove mosse dell'INPS sui controlli dell'ultimo periodo siano "preordinate" o casuali, ma senz'altro non sembrano favorire appieno il prossimo arrivo dell'Ispettorato Nazionale.

Per chi ama le novità nel campo del lavoro, come sempre non manca qualcuna di esse appena "sforata". Come quella sulla collaborazione familiare dei conviventi, prevista da una normativa non propriamente lavoristica, come la nuova e dibattuta legge 76/2016 sulle unioni civili.

Siccome la V@L intende essere una rivista "operativa", alla teoria ecco seguire la pratica. Vi raccontiamo come utilizzare il cosiddetto metodo del principio di legalità. Il quale principio, oltre che un grande assunto di civiltà giuridica, può costituire un valido strumento per "costruire" un ottimo ricorso.

In materia di sicurezza il focus è ancora sui rischi dei committenti per la scarsa formazione dei dipendenti dell'appaltatore. Cosa si possa fare per evitare il peggio appare, in fondo, non così complesso.

Come è semplice la soluzione al dilemma se andare o meno a parlare con gli ispettori. Prima del verbale può essere utile, ma appare inopportuno –se non inutile- in seguito.

Interessante è invece fare il punto sull'effettivo valore dei verbali ispettivi: non tutto ciò che esce dalla penna degli ispettori è, infatti, incontrovertibile!

Punti @ Spunti

Rilancio INPS sui controlli e ispettorato nazionale. Gattopardeschi equilibri sulle novità.

di *Mauro Parisi*

Proprio mentre l'Ispettorato nazionale sta prendendo sempre più forma -quantunque con i dovuti tempi-, l'INPS pare volere rilanciare il ruolo della propria ispezione e delle sue modalità.

Come si ricordava nello scorso numero (cfr. Bacheca, n. 3/2016), il 29 aprile scorso il Consiglio dei Ministri ha **approvato lo Statuto della nuova agenzia nazionale dei controlli**. Tale Statuto verrà, quindi, a breve adottato con decreto del Presidente della Repubblica, come previsto dal D.Lgs 149/2015. Per l'effettiva attivazione dell'Ispettorato Nazionale, seguiranno, quindi, i decreti operativi dello stesso Consiglio dei Ministri.

Eppure, sebbene sia iniziato il **conto alla rovescia per la nascita del nuovo sistema dei controlli**, ecco comparire le ultime -non indifferenti- novità dall'Istituto Nazionale di previdenza.

Innanzitutto, sono state **emanate le istruzioni in materia di attività di vigilanza** e di procedimento ispettivo, oggi previste dalla **circolare INPS n. 76/2016** del 9 maggio scorso.

La circolare appare, in effetti, un'attenta e utile ricognizione della materia dei controlli, anche alla luce della nuova qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria assunta, dal settembre 2015, dai funzionari di INPS e INAIL.

L'Istituto interviene con il ricordare ai propri funzionari come l'azione ispettiva sia *“per eccellenza un accertamento fattuale che non può tradursi in una verifica di carattere puramente contabile-amministrativo”*. Detto così parrebbe un fatto scontato. Ma, in realtà, si tratta di un principio che sovverte totalmente la prassi imperante nella quotidianità.

La nota ispettiva si sofferma, concedendo importanti riferimenti in ordine a modi e tempi dell'accesso ispettivo. Con il rinnovato richiamo all'obbligo di qualificarsi nei riguardi di chiunque sia trovato sul luogo di lavoro, in primo luogo. Con l'attenzione alla fase iniziale dell'accertamento stesso e al suo “fattore sorpresa”. Con l'importanza di acquisire utilmente le dichiarazioni da quanti sono informati sui fatti. A quest'ultimo riguardo, molto puntuale e interessante pare l'orientamento volto ad **ascoltare il datore di lavoro “prima della chiusura**

Segue ⇒

Punti @ Spunti

(continua) Rilancio INPS sui controlli e ispettorato nazionale. Gattopardeschi equilibri sulle novità

dell'accertamento" anche con lo scopo di "dare la possibilità all'impresa di chiarire eventuali incongruenze individuate dall'ispettore".

La circolare n. 76/2016 ha il pregio di chiarire definitivamente la circostanza per cui "i verbali redatti dai funzionari ispettivi...fanno piena prova fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati ... come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti". In definitiva, **il contrario di ciò che è normalmente preteso dalle Sedi.**

Non vengono neppure trascurati profili tecnici, quali quelli delle modalità attraverso cui operare le notifiche e relativi alla gestione delle fasi successive alla conclusione dell'accertamento.

Il secondo intervento ispettivo concerne il documento sulla cosiddetta "**nuova vigilanza documentale**", ed è stato emanato il 9 maggio scorso (come la circolare 76 anzidetta...) dalla Direzione Centrale entrate dell'INPS.

Come facilmente intuibile, si tratta di attività d'ufficio, condotte attraverso l'incrocio di delle informazioni presenti nelle banche dati delle denunce all'INPS e agli altri enti pubblici. Come di recente reso noto dagli organi di stampa, da consimili attività compiute nel triennio 2013-2015 è emerso che circa 60.000 aziende e 100.000 lavoratori hanno usufruito indebitamente di sgravi. L'operazione complessiva, tra recuperi e minori esborsi, si stima che frutterà una riduzione del debito pubblico di 600 milioni di euro.

Ecco, allora, **previste anche per il futuro operazioni di controllo interno e "a distanza"**. Come la procedura c.a.s.c.o. (per ridurre le somme a credito "gonfiate" dalle aziende per assegni, malattie, maternità ecc); il progetto e.l.s.a. (per fare emergere il lavoro sommerso attraverso incroci di banche dati e cooperative compliance: le aziende "incoerenti" verranno invitate a regolarizzare); l'attività antifrode della vigilanza documentale (con attività di contrasto alle false compensazioni; lotta al lavoro fittizio e truffe); la prevenzione di truffe con i voucher (attraverso acquisti e pagamenti con carte clonate ed compensazioni con crediti inesistenti).

A fronte di tali indicazioni assolutamente legittime e utilissime, la sensazione è però quella che si sia **ancora ben lontano dall'idea di dare applicazione uniforme all'ispezione del lavoro sul territorio nazionale.** Così come vorrebbe il Jobs Act e, a tale fine, proprio l'imminente istituzione dell'Ispettorato Nazionale del lavoro.

Segue ⇨

Punti @ Spunti

(continua) Rilancio INPS sui controlli e ispettorato nazionale. Gattopardeschi equilibri sulle novità

Non sarebbe stato forse il caso che le istruzioni INPS attendessero oramai la definizione della nuova struttura ispettiva, anche per fornire ad aziende e professionisti un messaggio coerente e di “stacco” dal passato?

La sensazione, al contrario, è quella che sia in atto un’opera (legittima, allo stato dell’arte) di **“riorganizzazione” e di riequilibrio delle forze in campo**. Parrebbe che si tenda a definire e rimarcare il proprio “territorio”, proprio nell’attimo in cui tale “territorio” sembra stia per sparire. O - se non per sparire- per comprimersi irrimediabilmente.

Gattopardesco? Può essere.

Certo, perdere –o non riuscire a gestire più- la funzione ispettiva può costituire un bel “colpo”, specie per gli Istituti. E ripensare a logiche di controllo in termini di vigilanza documentale, interna alle sedi, potrebbe comunque costituire un buon compromesso, anche nella logica di mantenimento di una propria, piccola “forza armata”.

Resta però il dubbio che le nuove “strategie” possano **ledere già il senso di “compattezza” dell’Ispettorato Nazionale** ancora in attesa di vedere la luce.

Il Caso

Lavoro del convivente in azienda. La nuova legge "blocca"

a cura Studio legale VetL

La vicenda

Una Direzione del lavoro invia i propri ispettori presso un agriturismo, gestito notoriamente, da anni, da due amici. Successivamente all'accesso, che trova tutto regolare quanto al personale impiegato, i funzionari vengono ad apprendere come, in realtà, l'attività sia intestata a solo uno dei due amici, quantunque tutti e due vi abbiano sempre pienamente collaborato negli anni. Tuttavia, non viene rinvenuta alcun tipo di formalizzazione dei loro rapporti di società di fatto e di lavoro.

Gli ispettori, pertanto, decidono che l'attività prestata dall'amico non titolare dell'agriturismo debba essere considerata di lavoro irregolare e punita con la più recente forma di sanzione amministrativa del lavoro sommerso, introdotta dal decreto legislativo n. 151 del 2015.

I due amici, visti anche gli importi della sanzione comminata –che prevede anche la diffida dei funzionari ad assumere e mantenere in attività l'amico non titolare- e il facile pronostico del prossimo recupero di contribuzione per anni, da parte dell'INPS, decidono di reagire presentando proprie difese e ricorsi, sia presso il Comitato per i rapporti di lavoro, sia presso la stessa Direzione del lavoro.

I loro maggiori argomenti di difesa fanno riferimento alle previsioni della recente legge sulle unioni civili, ritendendo che il loro rapporto rientri tra quelli affettivi che vengono disciplinati quali convivenza di fatto. In tale senso, dimostrano –con certificazioni anagrafiche- di coabitare da anni presso la stessa sede dell'agriturismo.

A parere dei due amici, in definitiva, la loro posizione doveva essere ascritta alla medesima relazione corrente tra collaboratori nell'impresa familiare, con esclusione di qualunque qualificazione dell'attività prestata quale –come preteso dagli ispettori- lavoro subordinato.

Segue ⇨

Il Caso

(continua) Lavoro del convivente in azienda. La nuova legge “blocca” gli ispettori

Si tratta di una tesi oggi accoglibile presso gli Uffici del lavoro?

La soluzione

Non vi è dubbio alcuno che la nuova legge sulle unioni civili –entrata in vigore dopo un lungo e controverso dibattito e *iter* legislativo- si appresti a riverberare i propri effetti anche nei rapporti e nelle vicende di lavoro. Per esempio, in casi consimili a quello descritto nella nostra vicenda ispettiva.

Il titolare formale dell’agriturismo e chi vi collabora sono, infatti, **conviventi di fatto** da molti anni. E, da molti anni, gestiscono congiuntamente –nel caso, a quanto parrebbe, del tutto pariteticamente- l’attività. Se senza dubbio, in difetto di relazioni di parentela o affinità, il rapporto dei due amici non poteva dirsi avere alcun effetto ai sensi dell’art. 230bis, cod. civ. sull’impresa familiare (“*salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato*”), ora, con l’entrata in vigore della **legge 76/2016 sulla “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”**, le cose cambiano.

Va innanzitutto chiarito che, per la previsione della nuova norma, sono da intendersi quali “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. La predetta descrizione di cui al comma 36, dell’art. 1 della legge 76/2016, viene ulteriormente puntualizzata dal successivo comma 37, per cui per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui agli articoli 4 e 13, comma 1, lett. b), DPR n. 223/1989.

La condizione dei due amici, rientra senz’altro, insomma, nella nuova fattispecie di legge.

Alla condizione di convivenza di fatto, vengono oggi annessi non pochi **diritti e doveri primi riservati in via esclusiva ai coniugi nel matrimonio**, come nell’attualità, a coloro che hanno stretto una unione civile.

Segue ⇨

Il Caso

(continua) Lavoro del convivente in azienda. La nuova legge “blocca” gli ispettori

Tra tali nuove situazioni giuridiche, vi è, appunto, anche quella attinente al lavoro del convivente. A favore del quale, a opera del comma 46 dell’art. 1, L. 76/2016, è stato introdotto un **nuovo art. 230ter al codice civile**. La disposizione in parola precisa che *“al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato”*.

Come è facile osservare, la nuova previsione replica, più o meno fedelmente, quella relativa alla collaborazione nella famiglia già presente nel nostro ordinamento. Come in quel caso, il rapporto collaborativo costituisce una fattispecie residuale rispetto ad altri regimi “lavoristici” instaurabili tra le parti. Per esempio, di lavoro subordinato o di società.

Singolarmente, la previsione della legge sulle unioni civili non contempla la possibilità di relazioni di lavoro autonomo tra conviventi, ma tale disposizione non va assunta in termini esaustivi e preclusivi.

Oltre a ciò, sembra interessante rilevare come la legge introduca la possibilità che i conviventi sottoscrivano un **contratto di convivenza**, in grado di regolare i loro reciproci rapporti patrimoniali, tra cui, almeno in parte, quelli discendenti dalla gestione dell’impresa familiare.

Venendo al caso di specie, vi è da osservare che senza dubbio il rapporto di convivenza dei due “gestori” l’agriturismo appare ascrivibile alla nuova fattispecie. Tale condizione, dunque, scrimina senza dubbio e giustifica la carente formalizzazione di rapporti contrattuali di diversa natura. Restano tuttavia –e semmai, nel caso, contestabili- i necessari adempimenti previdenziali e assicurativi di denuncia del lavoro.

Un ulteriore questione che attiene al quesito, del resto, è quella pertinente al tempo dei fatti e all’eventuale applicabilità della nuova disciplina. Se è vero che la legge, fatte salve espresse previsioni, non opera che per l’avvenire, appare altrettanto indubbio che la condizione di convivenza, all’entrata in vigore della legge 76/2016, assume immediata

Segue ⇨

Il Caso

(continua) Lavoro del convivente in azienda. La nuova legge “blocca” gli ispettori

efficacia giuridica tra le parti.

Chiaramente, la convivenza di fatto richiede, per sua stessa natura, una sufficiente protrazione nel tempo (nonché, oggi, idonea certificabilità presso gli uffici dell’anagrafe). In definitiva, nel caso di specie, sembra potersi avvalorare la prospettazione per cui il legislatore ha inteso offrire una **successiva legittimazione di situazioni giuridiche in passato non riconosciute**. Ciò, senz’altro a fare tempo dall’entrata in vigore della legge, anche rispetto a situazioni pregresse.

Permane, tuttavia, il dubbio che ciò possa agire anche rispetto a illeciti amministrativi (quali il lavoro irregolare), per loro natura avvinti alla legge del tempo dei fatti, senza possibilità di soluzioni migliorative al mutare più favorevole della legge (come diversamente accade in ambito penale).

Quanto al futuro, invece, non vi è dubbio che la legge n. 76/2016 “bloccherà” la possibilità per gli ispettori di contestare illeciti amministrativi in ordine al supposto lavoro irregolare dei conviventi.

Bacheca

a cura *Studio legale VetL*

**@ RATEAZIONE DEI
CONTRIBUTI, SOLO SE IN TOTO**

Con il messaggio n. 2312 del 24 maggio 2016, l'INPS precisa che il pagamento in forma rateale deve comprendere l'intera esposizione debitoria del richiedente, relativa a quanto dovuto in fase amministrativa, per contributi e sanzioni, maturati presso tutte le Gestioni dell'Inps, denunciati dal contribuente e accertati alla data dell'istanza di rateizzazione.

**@ ESONERO CONTRIBUTIVO
ANCHE SE GIA' FRUITO ALTROVE**

L'Interpello del Lavoro 20 maggio 2016, n. 17 ha chiarito che è possibile fruire del beneficio all'assunzione di cui alla L. n. 208/2015, nel caso in cui riguardi un lavoratore per il quale l'esonero contributivo sia stato già usufruito da un diverso datore di lavoro, purché chi assume non sia una società controllata o collegata del predetto.

Segue ⇨

Bacheca

**@ SOLIDARIETÀ NEGLI APPALTI.
ESTENSIONE ANCHE ALLE
PRIVATIZZATE**


Con sentenza n. 10731/2016, la Cassazione ha affermato che anche la società privata a partecipazione pubblica è assoggettata alla responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs n. 276/2003. Per S.C. l'imprenditore privato può ben essere soggetto all'applicazione delle disposizioni in materia di appalti pubblici e, contemporaneamente, al regime solidaristico in discorso.

**@ RITENUTE PREVIDENZIALI.
OMISSIONI DOPO UN ANNO.**

La nota del Ministero del Lavoro del 3 maggio 2016 prot.n. 9099, ha precisato che, al fine di individuare la corretta sanzione da applicare, il computo degli omessi versamenti delle ritenute previdenziali va operato alla fine dell'anno civile. Vale a dire che per individuare l'ammontare annuo complessivo delle omissioni si deve tenere conto dei versamenti dovuti dall'azienda dal 16 gennaio al 16 dicembre di ciascun anno.

Segue ⇨

Bacheca



**@ VERBALI ISPETTIVI ANCHE PER I
RUOLI TRIBUTARI**

La S.C., con pronuncia n. 6871/2016, ha stabilito che il verbale di accertamento ispettivo in materia di lavoro è idoneo a fondare un accertamento tributario e la relativa riscossione mediate ruolo. Ciò per la previsione dell'art. 36, DPR 600/1973 che stabilisce l'obbligo per qualunque pubblico ufficiale di dare comunicazione utile alla Guardia di Finanza.

**@ NO ALLA CARTELLA INAIL SE
PENDE GIUDIZIO INPS**

La sentenza n. 4032/2016 della Cassazione ha escluso che l'INAIL potesse iscrivere a ruolo propri crediti, derivanti da un verbale di accertamento dell'INPS, poiché il soggetto interessato aveva instaurato, e ancora pendeva, un'azione di accertamento nei confronti solamente di quest'ultimo Istituto.

Tecnica dei ricorsi

Dal principio di legalità le migliori tutele. Un metodo per ricorsi "pesanti"

di *Mauro Parisi*

Chiamati a presentare un ricorso, molti, ben avendo in mente di volere descrivere le proprie proteste ed eccezioni nei riguardi dell'azione dell'amministrazione e dei suoi funzionari, posti davanti al foglio bianco, in realtà non sanno come riempirlo.

Come è possibile fare valere al meglio le proprie ragioni? E quali ragioni è meglio evidenziare per giungere a dimostrare di avere la ragione dalla propria parte? Insomma –in poche parole-, il dubbio che spesso di assale è quello di conoscere come fare a non essere costretti a versare ingenti somme per sanzioni e contributi che ci richiedono.

Un tale genere di quesiti che inquietano aziende e professionisti chiamati a offrire il meglio di sé nelle proprie impugnazioni, sono tutt'altro che scorretti o privi di senso. Anzi, attengono a **profili fondamentali della strutturazione corretta di ricorsi vincenti**.

Infatti, non tutti i rilievi che si possono muovere in un atto di impugnazione –magari svariati e davvero molteplici- possiedono lo stesso peso e significato.

Mentre taluni eccezioni attengono piuttosto a **mere "irregolarità" dell'azione ispettiva** (per esempio, avere condotto per troppo tempo l'azione ispettiva, benché non è dato immaginarsi che la stessa amministrazione o un giudice dichiarino invalido un verbale per questa sola eccezione), altri appaiono senz'altro **basilari in ordine alla valutazione della correttezza o dell'esito dell'azione stessa**. Per esempio, la mancanza della firma del verbale, risulta un vizio di tale portata da costituire un vero e proprio colpo del ko per le sorti dell'accertamento impugnato.

Certo, non sempre si può avere la "fortuna" che manchi la firma di un verbale, magari perfetto per tutto il resto e sotto ogni altro punto di vista.

Ma se vogliamo davvero trovare qualche eccezione di reale interesse, un **metodo** c'è. Si tratta di quello che analizza l'azione degli ispettori e i loro provvedimenti, Per l'esattezza si

Segue ⇨

Tecnica dei ricorsi

(continua) Dal principio di legalità le migliori tutele. Un metodo per ricorsi "pesanti"

tratta di valutare (ed eccepire, nel caso) se le condotte pubbliche sono state **rispettose del principio di legalità**.

Ossia, poste le constatazioni ispettive, occorre **domandarsi se esiste davvero la previsione di legge che ci viene contestata**. Se è stata rispettata la legge l'applicarne i suoi supposti contenuti. Se effettivamente sussistono quei precetti e quelle sanzioni che gli ispettori ritengono di muovere.

Perché il maggiore dei vizi sovente riscontrabile nei verbali degli ispettori risulta senza ombra di dubbio quello del mancato rispetto della previsione normativa da parte dei funzionari.

Eppure i pubblici poteri –quelli che esercitano gli ispettori- non possono "agire" se non in presenza di una puntuale previsione normativa al riguardo. Del resto, **la nostra costituzione è chiara sul punto** (cfr. art. 23, Cost.). Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base a una disposizione di legge.

In sostanza, **niente previsione di legge, niente soldi** da pretendersi.

Potere mettere in bella evidenza una tale eccezione nel nostro ricorso può essere il colpo vincente che stiamo cercando.

Facciamo allora un esempio. Prendiamo il caso di una società a cui nel 2015 -ma prima della riforma del Jobs Act, ex D.Lgs 151/2015, che ha toccato anche precetti e sanzioni di alcuni illeciti amministrativi- sono state contestate false ed erronee registrazioni (relativa a una ritenuta non corretta applicazione di alcuni istituti contrattuali) sul Libro unico del lavoro per ben 48 mesi.

Sulla base di una consolidata prassi ispettiva (richiamata anche da circolari ufficiali) i funzionari hanno dal 2008 moltiplicato per tutti i mesi del protrarsi della condotta, una sanzione che la disposizione di legge non pareva testualmente "moltiplicare" ("*salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro*"). Del resto, a interpretazione autentica, il

Segue ⇨

Tecnica dei ricorsi

(continua) Dal principio di legalità le migliori tutele. Un metodo per ricorsi "pesanti"

decreto legge 5 del 2012 aveva precisato che *“la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione”*.

Pertanto, in casi consimili, la lesione da parte degli ispettori dell'art. 1, L. 689/1981 (sul principio di legalità in ambito amministrativo) è sempre stata –fino alle recenti modifiche– palese.

La legge (e specialmente il principio di legalità) ci difende, però.

Vediamo, allora, come si potrebbe rendere nel caso un ricorso assolutamente ben fondato. E senz'altro vincente, si direbbe.

Ricorso

Per la Società, in persona del Legale Rappresentante,, nato a e residente, rappresentata e difesa, ai fini del presente procedimento dal Dott....., con Studio in....., presso il cui elegge domicilio
presenta

istanza, ai sensi e agli effetti dell'art. 18, legge n. 689/1981, affinché la Direzione Territoriale del lavoro di, provveda alla formale archiviazione degli atti relativi al procedimento ispettivo di cui al Verbale unico di accertamento e notificazione dell'INPS di

*** **

PREMESSO CHE

1. Con il Verbale di accertamento qui impugnato, i funzionari competenti contestavano l'irregolare tenuta del Libro unico del lavoro, essendosi, secondo la loro opinione, compiute protratte irregolarità nell'applicazione del CCNL per ben n. 48 mesi....;

2. Quanto al merito dei fatti dedotti, contrariamente a quanto asserito, in realtà la società in discorso regolarmente operava una puntuale osservanza del CCNL applicato, ponendo in essere correttamente i versamenti che ne conseguivano e provvedendo alle conseguenti iscrizioni nelle proprie scritture. Infatti ...;

Segue ⇨

Tecnica dei ricorsi

(continua) Dal principio di legalità le migliori tutele. Un metodo per ricorsi "pesanti"

3. Tuttavia, va osservato che, anche a volere ammettere (come davvero non si può fare) le contestate infrazioni, la commisurazione delle somme richieste non appare corretta, attesa l'inesistenza di una ricostruzione di legge della punibilità dei fatti ascritti nei termini pretesi...

IN DIRITTO:

I)

.....

II)

.....

III) In subordine. Inesattezza delle somme pecuniarie richieste. difetto di previsione ex lege. Falsa applicazione dell'art. 39, comma 7, D.L. 112/2008. Violazione art. 19 ex D.L. 5/2012. Violazione del principio di legalità ex art. 1, L. 689/1981.

Non solo vi è da rilevare l'assoluta genericità –oltre che erroneità- della contestazione svolta dai funzionari di vigilanza, bensì anche la non congruità delle somme quantificate al minimo edittale, ex art. 13, D.Lgs 124/2004, e nella cd. misura ridotta.

In particolare, per la legge del tempo dei fatti –ora modificata ex D.Lgs 151/2015 in modo conforme alla prospettata interpretazione, anche con valore di interpretazione autentica-, in presenza di omissioni o inesatte registrazioni, veniva espressamente previsto dall'art. 19, D.L 5/2012 che "**la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione**".

Né risulta **ALCUN RIFERIMENTO DI LEGGE IN ORDINE ALLA PUNIBILITA' PER OGNI SINGOLO MESE IN CUI SAREBBERO AVVENUTE LE SUPPOSTE OMISSIONI.**

Segue ⇨

Tecnica dei ricorsi

(continua) Dal principio di legalità le migliori tutele. Un metodo per ricorsi "pesanti"

Le "mensilizzazioni" pretese (con moltiplicazioni di sanzioni per addirittura per 48 mesi!) sono senz'altro una **"CREAZIONE" DEGLI ISPETTORI**, non ammissibile e non ammessa, per legge e alla stregua del fondante principio di legalità.

Dunque, al peggio, la somme pretese non potranno che essere **richiesta una sola volta**.

.....

*** **

Per quanto sopra esposto, la Società, nella persona del legale rappresentante p.t., come rappresentata e difesa, fa formale

richiesta

dell'immediata archiviazione del procedimento ispettivo di cui al Verbale unico di accertamento e notificazione n., o, in subordine, della singola applicazione della sanzione amministrativa ...

Sicur@zza

Formazione dei collaboratori dell'affidatario. Rischi e verifiche del committente

di *Mauro Parisi*

È accaduto che gli ispettori di un'azienda sanitaria contestassero a un committente la scarsa formazione in materia di sicurezza dei dipendenti di una ditta a cui aveva affidato dei lavori.

Quel committente, pure non essendo affatto d'accordo con gli ispettori –a cui avevano invano provata a spiegare quale fosse stato il proprio impegno nel dare ordine e correttezza al suo cantiere-, ha preferito non fare causa, cavandosela con il pagamento di una somma in via amministrativa, ai sensi del noto art. 301, D.Lgs 81/2008, in luogo delle **sanzioni penali altrimenti previste**.

Ma il suo dubbio che quegli ispettori non abbiano agito correttamente, resta. Cosa poteva fare di meglio quel committente?

Possibile, si è chiesto quel committente, che si debba essere responsabili di ogni cosa? In un caso come il predetto, è concepibile prevenire anche questo ennesimo "rischio", legato a poco gestibili oneri di vigilanza su soggetti terzi? L'"effetto", come nel caso, può essere, tra l'altro, la pena dell'**arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro**.

Già lo scorso numero si è osservato come committenti e responsabili dei lavori siano chiamati a operare un **attento controllo**, non solo dell'**idoneità tecnico-professionale** delle imprese affidatarie ed esecutrice, ma anche dei lavoratori autonomi che operano nei loro cantieri. Tale obblighi sono previsti dall'art. 90, comma 9 del TU Sicurezza, ma **non esauriscono il compito di vigilanza** a cui sono chiamati tali soggetti.

Infatti, per esempio proprio con riferimento al nostro caso, l'**art. 100, comma 6bis del TU Sicurezza** stabilisce che *"il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti*

Segue ⇨

Sicur@zza

(continua) **Formazione dei collaboratori dell'affidatario. Rischi e verifiche del committente**

dall'articolo 97, comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo”.

Seguendo il classico gioco dei complessi rimandi di cui è pervaso il decreto legislativo 81/2008, scopriamo così, come l'art. 97 del TU, al comma 3-ter), disponga espressamente che per lo svolgimento delle attività nel cantiere, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in **possesso di adeguata formazione**.

Dunque, diventa un problema apparentemente di non facile soluzione quello per cui, nei tempi notoriamente rapidi di quel difficile ambiente di lavoro che è il cantiere, il nostro committente (che saggiamente potrà passare la palla a un responsabile dei lavori appositamente nominato) dovrà prendere certezza che tutti abbiano adeguata formazione.

La circostanza non si riflette solo sulla eventuale punibilità in sede penale –come nel caso sopra esposto- dell'inadempimento del committente o del responsabile dei lavori. Ma, soprattutto, sul **rischio di ulteriori responsabilità che potrebbero sorgere in caso di infortuni delle maestranze presenti al lavoro**.

Ma come si fa a conoscere se chi entra nel nostro cantiere è davvero preparato oppure no?

Più correttamente, il problema non è tanto quello di avere contezza dell'effettiva preparazione, ma **che sia stata impartita una qualche formazione**. Ovviamente i due concetti non coincidono, se non tendenzialmente.

Eppure, come ci precisa oggi anche la risposta a interpello n. 7/2016 della speciale Commissione istituita presso il Ministero del lavoro, non solo il **committente potrà raggiungere tale certezza nei modi che riterrà più opportuni**.

Ma soprattutto, tale specifico requisito di idoneità tecnico-professionale potrà venire assolto, da un lato, molto semplicemente, **acquisendo nominativi e mansioni di quanti**

Segue ⇨

Sicur@zza

(continua) Formazione dei collaboratori dell'affidatario. Rischi e verifiche del com-

saranno impegnati nel cantiere. Dall'altro, ancor più semplicemente, richiedendo gli **attestati di formazione dei dipendenti** delle imprese esecutrici e affidatarie. O, in loro difetto, la **precisa autocertificazione** da parte delle medesime imprese che tale formazione sia stata conseguita effettivamente.

E quanto al contenuto di tale formazione?

Non sono previsti dalla legge livelli minimi di formazione. Per assolvere ai propri doveri, basterà, perciò, la presenza di tale attestazione.

Punto a basta.

Vieni a scoprire FISCUS
Il periodico di approfondimento



Visu@l

Ispezioni in azienda. Origini fasi e modi dei controlli

a cura *Studio legale VetL*

COME NASCE E SI SVILUPPA UNA AZIONE ISPETTIVA? DA DOVE PARTE? PERCHE' PROPRIO ALLA NOSTRA AZIENDA? QUANTO DURERA'? COME FINIRA'? VEDIAMO QUAL E' L'ORIGINE, LO SVILUPPO E LA POSSIBILE CONCLUSIONE DI UN'AZIONE DI ACCERTAMENTO ISPETTIVO IN MATERIA DI LAVORO

TUTTO INIZIA DALL'INCARICO DI SERVIZIO. OSSIA DALL'ORDINE CHE L'UFFICIO A CUI APPARTIENE L'ISPETTORE INTIMA AL PROPRIO FUNZIONARIO. L'ORDINE VIENE DI NORMA ESPRESSO DAL DIRETTORE DELL'UFFICIO CHE SOTTOSCRIVE IL CD. ORDINE DI SERVIZIO, CONTENENTE IL "MANDATO" –TEMPI DI AVVIO, LUOGHI E MODI- DELL'ACCERTAMENTO.



NEI TEMPI PREVISTI DALL'ORDINE DI SERVIZIO, IL FUNZIONARIO –IN GENERE CONGIUNTAMENTE AD ALTRI COLLEGHI, ANCHE DI ALTRI ENTI- ACCEDA ALL'AZIENDA PREVISTA, MOTRANDO IL PROPRIO TESSERINO DI RICOSCIMENTO. NEL CORSO DEL PRIMO ACCESSO ISPETTIVO VENGONO COMPIUTE LE PRIME OPERAZIONI DI INDAGINE E LE PRIME ATTIVITA' CHE DEVONO RISULTARE DAL CD. VERBALE DI PRIMO ACCESSO CONSEGNATO ALL'AZIENDA QUANTO GLI ISPETTORE SE NE VANNO.



Segue ⇨

Visu@l

(continua) Ispezioni in azienda. Origini fasi e modi dei controlli



SOLITAMENTE L'ISPEZIONE PROSEGUE CON LA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE ALL'AZIENDA, NON IN POSSESSO DELL'ISPETTORE O DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CHE I FUNZIONARI RITENGONO NECESSARIA AL FINE DELLO STUDIO DEI RAPPORTI DI LAVORO IN AZIENDA. LA DOCUMENTAZIONE E I CHIARIMENTI DEVONO ESSERE RICHIESTI PER ISCRITTO E NON POSSONO ESSERE RIFIUTATI DALL'AZIENDA.



NEL CORSO DEL PRIMO ACCESSO E SUCCESSIVAMENTE, GLI ISPETTORI POSSONO SENTIRE LE PERSONE INFORMATE SUI FATTI, SIANO ESSI LAVORATORI, IL DATORE DI LAVORO O TERZI. DI TALI DICHIARAZIONI NON PUO' ESSERE RILASCIATA COPIA, DATO IL SEGRETO ISTRUTTORIO CHE RIVESTE L'ISPEZIONE. IL DATORE DI LAVORO PUO' SEMPRE ESSERE ASSISTITO DA PROFESSIONISTI, IN OGNI FASE DEL CONTROLLO.



LA LEGGE NON PREVEDE TEMPI CERTI ENTRO CUI VA COMPIUTA L'INDAGINE ISPETTIVA. PER CUI L'ACCERTAMENTO, NON DI RADO, PERDURA ANCHE OLTRE L'ANNO –TALVOLTA PER ANNI-. AL TERMINE DELL'ACCERTAMENTO –OSSIA QUANDO L'ISPETTORE HA RAGGIUNTO CERTEZZA DI QUANTO RISCONTRATO-, DEVE ESSERE FORMATO E NOTIFICATO AL SOGGETTO INTERESSATO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO. ESSO PUO' ESSERE POSITIVO –SE CONTIENE CONTESTAZIONI- O NEGATIVO –SE NON VI SONO RILIEVI.



Segue ⇨

Visu@l

(continua) Ispezioni in azienda. Origini fasi e modi dei controlli



SOLO IN CASO DI VERBALE DI ACCERTAMENTO POSITIVO, E SUCCESSIVAMENTE ALLA SUA NOTIFICAZIONE, L'AZIENDA PUO' PROPORRE IMPUGNAZIONI SPECIFICHE E DIFESE CON RIFERIMENTO ALL'AZIONE DI CONTROLLO. IN PRECEDENZA, INVECE, NON SUSSISTE UN LEGITTIMO INTERESSE DELLA MEDESIMA AZIENDA AD OPPORSI AGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI, DIFETTANDO ANCORA ATTI MATERIALMENTE LESIVI, PROVENIENTI DAI FUNZIONARI.

Nero su bianco

Verbalizzazioni degli ispettori. In genere solo effetti limitati e indiziari

di Barbara Broi

La disposizione: come si legge

L'articolo 2700 del codice civile, titolato "Efficacia dell'atto pubblico" prevede quanto segue:

"L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formata, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti".

La disposizione: il suo significato

Come molti altri, anche il verbale unico di accertamento e notificazione rientra nell'ampia **categoria degli atti pubblici**, in quanto formati da pubblici ufficiali –quali sono i funzionari pubblici, tra cui allignano gli ispettori del lavoro, a qualunque corpo ispettivo appartengano-, nell'esercizio dei propri poteri d'ufficio.

In particolare, l'art. 2699 del codice civile, definisce atto pubblico il "*documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato*".

L'aspetto di estremo interesse per la materia ispettiva che discende dalla **natura di atto pubblico dei verbali di accertamento**, consiste nella circostanza per cui la previsione qui in commento annette una speciale efficacia –ossia quella di **prova legale incontrovertibile fino a querela di falso**- alle dichiarazioni degli ispettori contenute nel medesimo verbale ispettivo.

Nero su bianco

(continua) Verbalizzazioni degli ispettori. In genere solo effetti limitati e indiziari

In effetti, la disposizione di legge appare del tutto chiara e testuale nel delimitare la speciale efficacia di prova dell'atto pubblico alle dichiarazioni del funzionario relative a fatti avvenuti in sua presenza, o da lui compiuti.

Eppure, non sono pochi i casi in cui gli organismi di controllo annettono a tali verbali un significato probatorio pieno, anche con riferimento a esiti inferenziali di indagini e rilievi legati a riscontri investigativi di carattere meramente deduttivo.

Per esempio, seppure indicati in un atto pubblico di accertamento e oggetto di puntuali provvedimenti ispettivi, non potrebbero assurgere a prova piena fino a querela di falso quei rilievi che evidenziassero l'esistenza di ore di lavoro straordinario, desunte dalle dichiarazioni dei lavoratori. Tali evidenze probatorie, quand'anche incorporate nel verbale ispettivo, non potrebbero assurgere a divenire, per valore, fonti di "prova fino a querela di falso".

Dunque, quand'anche gli ispettori ne avessero offerto evidenza, esse possiederebbero **al più un mero valore indiziaro**, controvertibile con semplice prova contraria. Se non, addirittura, con meri contro-indizi, "presuntivi", cioè, del contrario. Per esempio, mostrandosi che i lavoratori che dichiarano di avere fatto straordinario in realtà neppure erano presenti sul luogo di lavoro in certi periodi.

Proprio con riferimento alle dichiarazioni ricevute dagli ispettori, va osservato che possiede efficacia di piena prova la circostanza attestata che le medesime sono state ricevute dal pubblico ufficiale (contenuto estrinseco). Non, tuttavia, il loro contenuto e la loro veridicità (contenuto intrinseco).

Diversamente, nel caso in cui in un Verbale di primo accesso ispettivo venisse descritta la presenza sul luogo di lavoro –constata dai funzionari all'atto dell'ingresso in azienda- di un lavoratore trovato intento all'attività, tale generalizzazione sarebbe senz'altro prova legale, fino a querela di fatto, in quanto **oggetto di verifica diretta dei pubblici ufficiali**.

Nei casi in cui il verbale ispettivo offre motivo di dimostrazione di pubblica rilevanza, come detto, quest'ultima risulta costituire **prova legale sottratta al libero apprezzamento del giudice**, che, comunque sia, ne deve tenere conto, come di fatto dimostrato al processo.

Nero su bianco

(continua) Verbalizzazioni degli ispettori. In genere solo effetti limitati e indiziari

Tale efficacia legale, oltre che con riguardo alle **circostanze** che si attestano verificate alla presenza del pubblico ufficiale e gli altri fatti che egli dichiara di aver compiuto, concerne l'**attestazione di provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale** che lo sottoscrive. Con la sottoscrizione, cioè, l'ispettore si identifica quale autore dell'atto stesso. L'efficacia privilegiata si estende, inoltre alle **modalità di formazione** dell'atto pubblico, ed in particolare all'attestazione del **luogo** e della **data** in cui l'atto stesso è stato redatto.

Con riguardo agli illeciti amministrativi, da tempo la S.C. ha affermato che la sottoscrizione del verbale da parte del destinatario –in genere per ricevuta- non possiede alcun valore confessorio, ma vale solamente quale prova della ricezione dell'atto.

Va osservato come anche recenti interventi delle amministrazioni di appartenenza degli ispettori (cfr. Circolare INPS n. 76/2016) abbiano indicato ai medesimi funzionari come le loro verbalizzazioni possiedano contenuto del tutto limitato e indiziario –e nessun valore di prova legale piena-, se non nei limiti descritti testualmente dall'art. 2700 cod. civ..



Abbonati a **COMMERCIALISTA TELEMATICO**
I nostri Servizi sempre disponibili su Computer e Mobile

Il tuo aggiornamento fiscale quotidiano

Migliaia di articoli, approfondimenti e commenti curati da autorevoli esperti! Inoltre da quest'anno l'abbonamento comprende anche l'accesso alla banca dati **PRATICA SOCIETARIA!**

Consulta tutti gli articoli riservati contrassegnati con il simbolo rosso, una risorsa indispensabile per professionisti e aziende.

Ogni mattina avrai "sulla tua scrivania" tutte le novità fiscali commentate.

Abbonamento Annuale a partire da:

150 € + IVA

Fiscalmente Deducibile



Usi e abusi

"Vado a parlare con gli ispettori". Ma serve davvero? sì e no

a cura *Studio Legale VetL*

L'arrivo di un verbale dagli ispettori non è mai salutato con manifestazioni di giubilo da parte delle aziende.

Spesso, del tutto a ragione, esse ritengono di essere finite in una sorta di "trappola" e che quanto loro contestato non risponda al vero. O che, quantomeno, l'accertamento non possa pervenire ai gravi effetti pretesi dai funzionari.

Per non vedersi preclusa la possibilità di fare valere la propria "parola", occorre senza dubbio che gli interessati reagiscano. E occorre farlo presto, dato che **le conseguenze dell'inerzia possono essere estremamente pesanti.**

Gli strumenti tecnici per esporre le proprie ragioni, non mancano. Ma prima di esperire le vie ufficiali, non è raro che i soggetti interessati e i professionisti che li assistono desiderino **tentare una mediazione –per così dire- ufficiosa.**

Andare a "parlare con gli ispettori" è normalmente l'approccio preferito dai più.

Talvolta si tratta di un "avvicinamento" ai funzionari, dettato soprattutto dall'incredulità e dallo stupore. Si tratta della "sorpresa" che proprio quelle persone (i funzionari) con cui magari ci si è confrontato amichevolmente per mesi, in modi garbati e affabili, siano potuti pervenire –più o meno inaspettatamente- a un trattamento tanto sfavorevole. In realtà, sono in molti a scordare che il mestiere degli ispettori è, nella sostanza, proprio quello: pervenire a delle "spiacevoli" conseguenze.

Sussistono allora comprensibili ragioni -più di dolente umanità che di "strategia"- per cui molti ricercano un contatto con gli ispettori.

Talvolta li si riesce pure a raggiungere al telefono o –se si è fortunati- a incontrare di persona. Si espone loro, con fervido rammarico, la propria delusione. Eppure, il più delle volte, l'unica risposta che se ne ottiene è un "**mi dispiace**"; un "**non potevo fare diversamente**"; un "**la capisco benissimo**". Ma addirittura, non di rado un "**abbiamo apprezzato la serietà della sua azienda e il conosciuto il suo impegno: noi le suggeriamo**

Usi e abusi

(continua) "Vado a parlare con gli ispettori". Ma serve davvero? sì e no

davvero di presentare ricorso".

Ha ragione il soggetto ispezionato? E questo viene detto proprio dai funzionari che muovono le contestazioni?

Chiaro che, in qualsiasi campo, i rapporti umani, tra persone, contino. Eppure è vero che, di fronte ad attività dal chiaro contenuto tecnico-giuridico –e, soprattutto, in seguito alla notificazione di un verbale zeppo di contestazioni- ci sia ben poco da fare: occorre difendersi in modo formale e tecnico (oppure pagare e chiudere il "caso").

Le parole –in questo caso- **contano davvero poco, per non dire nulla.**

Un punto fermo da tenere in considerazione al riguardo è che, sia come sia, formato e comunicato il verbale di contestazione, gli **ispettori procedenti non hanno su di esso più alcun potere.** Dunque, discorrere successivamente con i medesimi ha un valore pressoché pari a zero (se non per soddisfazioni di varia umanità).

Se qualcosa i confronti con i funzionari possono valere (magari per spiegare meglio la situazione aziendale e prevenire "fraitendimenti", in seguito difficili da recuperare), ciò deve senz'altro avvenire prima che tutti i "giochi" si definiscano con il verbale ispettivo. In seguito, come detto, *game over*: si passa a un "livello" superiore e a confronti bene diversi, per modi e soggetti. Ma, soprattutto, dovrà pensare di essere convincenti con le proprie difese ufficiali.

Quando il controllo è ancora in corso, invece, il confronto con gli ispettori appare di ben differente utilità. Si può cercare di "carpire" cosa essi vanno ricercando e, magari, provare a porvi rimedio durante i controlli stessi. Offrendo spiegazioni, documentazione, eccetera.

In definitiva, salvo pensare a situazioni al limite del (o da) codice penale, è solitamente **inutile pensare di volere convertire successivamente gli ispettori.** O pensare che, folgorati dalle nostre parole, ci ripensino, rimangiandosi l'atto che hanno formato (perché non lo possono proprio fare). Così come è senz'altro poco corretto, da parte di chiunque, millantare la possibilità di poterci mettere una utile "parolina" con i funzionari.

In effetti non c'è più alcunché da fare: arrivata la raccomandata, o la pec, *les jeux sont faits.*

Occorrerà ben altro che qualche parola ispirata.

Osservatorio

Siete professionisti o datori di lavoro e avete avuto esperienze con ispettori nel corso delle vostre attività? Volete condividere con noi (in forma rigorosamente anonima!) i "risultati" delle vostre esperienze? Compilate il questionario allegato e inviatecelo via email a info@commercialistatelematico.com oppure via fax al 0541.489979. Anche con la vostra segnalazione riusciremo ad ottenere una mappa precisa e "indipendente" dei controlli su lavoro e previdenza in Italia.

QUESTIONARIO

I) MODALITA' DELL'ISPEZIONE DEL LAVORO

DURATA ISPEZIONI

1) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI _____, I CONTROLLI ESEGUITI DAI SOTTOINDICATI ENTI SONO DURATI PER I PERIODI INDICATI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

<i>in mesi</i>	0-1	1-3	3-6	6-12	12-18	18-24	24-oltre
DTL/Ispett.	[]	[...]	[]	[...]	[...]	[...]	[...]
GDF	[]	[...]	[]	[...]	[...]	[...]	[...]
INPS	[]	[...]	[]	[...]	[...]	[...]	[...]
INAIL	[]	[...]	[]	[...]	[...]	[...]	[]
ASL	[]	[]	[...]	[]	[...]	[...]	[...]

2) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI _____, I CONTROLLI ESEGUITI DAI SOTTOINDICATI ENTI SONO DURATI PER I PERIODI INDICATI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

<i>in mesi</i>	0-1	1-3	3-6	6-12	12-18	18-24	24-oltre
DTL/Ispett.	[]	[]	[...]	[]	[...]	[...]	[...]
GDF	[]	[]	[...]	[]	[...]	[...]	[...]
INPS	[]	[]	[...]	[]	[...]	[...]	[...]
INAIL	[]	[]	[...]	[]	[...]	[...]	[...]
ASL	[]	[]	[...]	[]	[...]	[...]	[...]

Segue questionario

CORRETTEZZA MODALITA' DEL CONTROLLO

3) SU NUMERO ____ CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI _____, SI SONO RILEVATE LE SEGUENTI VIOLAZIONI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI ISPETTORI E DELLE DISPOSIZIONI SULLA CORRETTA PROCEDURA ISPETTIVA, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

controlli senza che alcuni ispettori estraessero il tesserino	[...]
controlli senza gli ispettori conferissero direttamente con il datore di lavoro	[...]
accessi in luoghi di privata dimora e ove non si svolge lavoro	[...]
acquisizione materiale senza verbale sequestro	[...]
omessa ammissione del professionista sul luogo delle indagini	[...]
mancata valutazione di prove e difese prodotte dall'azienda	[...]
mancata adozione del verbale di primo accesso o interlocutori	[...]

4) SU NUMERO ____ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI _____, SI SONO RILEVATE LE SEGUENTI VIOLAZIONI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI ISPETTORI E DELLE DISPOSIZIONI SULLA CORRETTA PROCEDURA ISPETTIVA, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

controlli senza che alcuni ispettori estraessero il tesserino	[...]
controlli senza gli ispettori conferissero direttamente con il datore di lavoro	[...]
accessi in luoghi di privata dimora e ove non si svolge lavoro	[...]
acquisizione materiale senza verbale sequestro	[...]
omessa ammissione del professionista sul luogo delle indagini	[...]
mancata valutazione di prove e difese prodotte dall'azienda	[...]

II) SOGGETTI ISPEZIONATI E PROFILI DI CONTESTAZIONE

DIMENSIONI DELLE AZIENDE ISPEZIONATE

5) SU NUMERO ____ CONTROLLI ISPETTIVI NELLE PROVINCIA DI _____, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO RIGUARDATO AZIENDE DELLE SEGUENTI DIMENSIONI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

0-3 dipendenti	[...]
4-10 dipendenti	[...]
11-40 dipendenti	[...]
41-100 dipendenti	[...]
101-250 dipendenti	[...]
oltre	[...]

Segue questionario

6) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA _____, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO RIGUARDATO AZIENDE DELLE SEGUENTI DIMENSIONI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

0-3 dipendenti [...]
4-10 dipendenti [...]
11-40 dipendenti [...]
41-100 dipendenti [...]
101-250 dipendenti [...]
oltre [...]

RAPPORTI DI LAVORO OGGETTO DI DISCONOSCIMENTO

7) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI _____, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO ALLA CONTESTAZIONE DI UNA PERCENTUALE DI RAPPORTI DI LAVORO, RISPETTO ALLE POSIZIONI LAVORATIVE CONTROLLATE, PER LE SEGUENTI PERCENTUALI E NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

0-10% [...]
10-30% [...]
30-60% [...]
60%-100% []

8) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA _____, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO ALLA CONTESTAZIONE DI UNA PERCENTUALE DI RAPPORTI DI LAVORO, RISPETTO ALLE POSIZIONI LAVORATIVE CONTROLLATE, PER LE SEGUENTI PERCENTUALI E NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

0-10% [...]
10-30% [...]
30-60% [...]
60%-100% []

Segue questionario

PROFILI E TIPI DI CONTESTAZIONI

9) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI _____, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO A CONTESTAZIONI RELATIVI AI SEGUENTI PROFILI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

<i>adempimenti in materia di lavoro (es. Lul, ecc)</i>	[...]
<i>lavoro irregolare e sommerso</i>	[...]
<i>somministrazione illecita di manodopera</i>	[...]
<i>recupero agevolazioni contributive</i>	[...]
<i>genuinità contratti e di rapporti lavoro considerati</i>	[...]
<i>trasferte e rimborsi spese</i>	[...]
<i>orario lavoro</i>	[...]
<i>rischio assicurato</i>	[...]
<i>tariffe e premi</i>	[...]
<i>ecc</i>	

10) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI _____, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO A CONTESTAZIONI RELATIVI AI SEGUENTI PROFILI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

<i>adempimenti in materia di lavoro (es. Lul, ecc)</i>	[...]
<i>adempimento in materia di lavoro</i>	[...]
<i>lavoro irregolare e sommerso</i>	[...]
<i>somministrazione illecita di manodopera</i>	[...]
<i>recupero agevolazioni contributive</i>	[...]
<i>genuinità contratti e di rapporti lavoro considerati</i>	[...]
<i>trasferte e rimborsi spese</i>	[...]
<i>orario lavoro</i>	[...]
<i>rischio assicurato</i>	[...]
<i>tariffe e premi</i>	[...]

Segue questionario

III) PROVVEDIMENTI DEGLI ISPETTORI

AMMONTARE DELLE SOMME PER SANZIONI E RECUPERI

11) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI _____, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO A CONTESTAZIONI DI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI E A RECUPERI DI CONTRIBUTI E PREMI, OLTRE SANZIONI, PER I SEGUENTI IMPORTI, NEL SOTTOINDICATO NUMERO DI CASI:

	INPS	INAIL	GDF	DTL	ASL	Ispettorato
<i>fino a 50.000</i>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<i>fino a 100.000</i>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<i>fino a 300.000</i>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<i>oltre 300.000</i>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

12) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI _____, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO A CONTESTAZIONI DI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI E A RECUPERI DI CONTRIBUTI E PREMI, OLTRE SANZIONI, PER I SEGUENTI IMPORTI, NEL SOTTOINDICATO NUMERO DI CASI:

	INPS	INAIL	GDF	DTL	ASL	Ispettorato
<i>fino a 50.000</i>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<i>fino a 100.000</i>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<i>fino a 300.000</i>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<i>oltre 300.000</i>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

RECUPERI PATRIMONIALI CON DIFFIDA ACCERTATIVA

13) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI NELLE PROVINCIA DI _____, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO A RECUPERI PATRIMONIALI A FAVORE DEI LAVORATORI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

diffide accertative _____

Segue questionario

14) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI _____, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO A RECUPERI PATRIMONIALI A FAVORE DEI LAVORATORI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

diffide accertative _____

CONCILIAZIONI MONOCRATICHE

15) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI NELLE PROVINCIA DI _____, PRIMA O DURANTE I CONTROLLI SONO STATI ESEGUITI TENTATIVI DI CONCILIAZIONE MONOCRATICA, CON RISULTATI POSITIVI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

tentativi di conciliazione monocratica _____

tentativi di conciliazione monocratica con accordo _____

16) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI _____, PRIMA O DURANTE I CONTROLLI SONO STATI ESEGUITI TENTATIVI DI CONCILIAZIONE MONOCRATICA, CON RISULTATI POSITIVI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

tentativi di conciliazione monocratica _____

tentativi di conciliazione monocratica con accordo _____

IV) DATI IN RIFERIMENTO AI RICORSI E ALLE TUTELE

PRESENTAZIONE RICORSO AMMINISTRATIVI

17) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI _____, E' STATO PRESENTATO IL SEGUENTE NUMERO DI RICORSI, CON ESITI COME NUMERICAMENTE INDICATO:

Ricorsi a	tot. ricorsi	accolti	respinti	silenzio-rig.
COMITATO LAV.	[]	[]	[...]	[]
INPS	[]	[]	[...]	[]
INAIL	[]	[]	[...]	[]
DRL	[]	[]	[...]	[]
DTL/Ispett.	[]	[]	[...]	[]

Segue questionario

18) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI _____, E' STATO PRESENTATO IL SEGUENTE NUMERO DI RICORSI, CON ESITI COME NUMERICAMENTE INDICATO:

Ricorsi a	tot. ricorsi	accolti	respinti	silenzio-rig.
COMITATO LAV.	[]	[]	[...]	[]
INPS	[]	[]	[...]	[]
INAIL	[]	[]	[...]	[]
DRL	[]	[]	[...]	[]
DTL/Ispezz.	[]	[]	[...]	[]

RICHIESTE DI REVISIONE IN AUTOTUTELA

19) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI _____, E' STATO RICHiesto PER ISCRITTO AGLI ENTI –IN FORME DIVERSE DAI RICORSI DI LEGGE- DI RICONSIDERARE IN AUTOTELA I PROPRI PROVVEDIMENTI E/O DI ESSERE SENTITI PERSONALMENTE, CON ESITI COME NUMERICAMENTE INDICATO:

Ricorsi a	tot. ricorsi	silenzio	convocazione	accoglimento
INPS	[]	[]	[...]	[]
INAIL	[]	[]	[...]	[]
DRL	[]	[]	[...]	[]
DTL/Ispezz.	[]	[]	[...]	[]
GdF	[]	[]	[...]	[...]
CC	[]	[]	[...]	[...]
altri	[]	[]	[...]	[...]

20) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI _____, E' STATO RICHiesto PER ISCRITTO AGLI ENTI –IN FORME DIVERSE DAI RICORSI DI LEGGE- DI RICONSIDERARE IN AUTOTELA I PROPRI PROVVEDIMENTI E/O DI ESSERE SENTITI PERSONALMENTE, CON ESITI COME NUMERICAMENTE INDICATO:

Ricorsi a	tot. ricorsi	silenzio	convocazione	accoglimento
INPS	[]	[]	[...]	[]
INAIL	[]	[]	[...]	[]
DRL	[]	[]	[...]	[]
DTL/Ispezz.	[]	[]	[...]	[]
GdF	[]	[]	[...]	[...]
CC	[]	[]	[...]	[...]
altri	[]	[]	[...]	[...]

V@L - periodico di approfondimento del **Commercialista Telematico Srl** ®

da un'idea dell'**Avv. Mauro Parisi**

Anno I

Editore del sito internet: Commercialista Telematico srl

e.mail: info@commercialistatelematico.com

domicilio: via Tripoli 86 Rimini

telefono 0541/780083

fax 0541/780655

p.iva 03273690408

capitale sociale euro 20.000,00 i.v.

R.E.A. 285198

periodico telematico registrato presso il Tribunale di Rimini al n. 13/2004

Direttore Responsabile: Roberto Pasquini

Coordinazione e contenuti scientifici: Avv. Mauro Parisi